

**Documento di Consultazione del 23 luglio 2020**  
**“Modifiche al Regolamento Intermediari in materia di requisiti di conoscenza e competenza del personale degli intermediari”**  
**OSSERVAZIONI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI**

#### **SCHEDA DI LETTURA**

Il documento si compone di una tabella di tre colonne rispettivamente contenenti:

- I. nella prima colonna: il testo del Regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 recante le modifiche proposte dall'Autorità poste in consultazione pubblica con documento del 23 luglio 2020, limitatamente alle disposizioni oggetto di osservazioni e/o proposte di modifica da parte dell'OCF;
- II. nella seconda colonna: il testo del Regolamento posto in consultazione recante le ulteriori proposte di modifica e/o integrazione dell'OCF;
- III. nella terza colonna: le osservazioni dell'OCF relative alle modifiche e integrazioni proposte.

TESTO IN CONSULTAZIONE	PROPOSTE DI MODIFICA E INTEGRAZIONE OCF	OSSERVAZIONI OCF
<p style="text-align: center;">Art. 156 <i>(Modalità di aggiornamento professionale)</i></p> <p>1. Fermo restando quanto previsto <del>dagli articoli da</del> <b>dall'articolo 78 a 82</b>, i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede sono tenuti all'aggiornamento professionale <del>mediante partecipazione a corsi su base periodica, a conclusione dei quali sono rilasciati attestati di frequenza.</del> <b>secondo le procedure adottate dall'intermediario per conto del quale operano. I medesimi consulenti sono tenuti a conservare, per almeno cinque anni, la documentazione attestante l'aggiornamento professionale svolto.</b></p>		<p>Con riferimento alle modifiche introdotte al comma 1, si chiede di valutare, in ossequio al principio di proporzionalità, l'introduzione per i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede di un (nuovo) obbligo di conservazione, di durata quinquennale, della documentazione attestante l'aggiornamento professionale, tenuto conto anche della circostanza che l'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari esercita l'azione di vigilanza in ambito attraverso le richieste di informazioni ai soggetti abilitati ai sensi dell'art. 31, comma 7, TUF, anche nel caso di modifica del soggetto per conto del quale operano.</p>

<p style="text-align: center;">Art. 164 (<i>Aggiornamento professionale</i>)</p> <p>1. I consulenti finanziari autonomi sono tenuti all'aggiornamento professionale <del>coerentemente con la natura e le caratteristiche dell'attività prestata ai clienti,</del> <b>in conformità con quanto previsto dal punto 20, lettera b), degli Orientamenti AESFEM/2015/1886, e a tal fine si dotano di procedure per garantire che tale aggiornamento tenga conto anche delle caratteristiche della clientela, degli strumenti finanziari raccomandati e dei servizi accessori eventualmente prestati.</b></p> <p>(...)</p> <p><b>4-bis I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria conservano, per almeno cinque anni, la documentazione relativa alle procedure poste in essere ai sensi dei commi 1 2 e 3 e all'effettiva applicazione delle stesse.</b></p>	<p style="text-align: center;">Art. 164 (<i>Aggiornamento professionale</i>)</p> <p>1. I consulenti finanziari autonomi <b>che operano</b> sono tenuti all'aggiornamento professionale, in conformità con quanto previsto dal punto 20, lettera b), degli Orientamenti AESFEM/2015/1886, e a tal fine si dotano di procedure per garantire che tale aggiornamento tenga conto anche delle caratteristiche della clientela, degli strumenti finanziari raccomandati e dei servizi accessori eventualmente prestati.</p> <p>(...)</p> <p><b>4-bis I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria conservano, per almeno cinque anni, la documentazione relativa alle procedure poste in essere ai sensi dei commi 1 2 e 3 e all'effettiva applicazione delle stesse dell'obbligo di aggiornamento professionale.</b></p>	<p>L'integrazione proposta al comma 1 consente di chiarire che l'obbligo di aggiornamento professionale riguarda unicamente i consulenti finanziari autonomi <i>operativi</i> (sia quando operano in proprio, sia quando operano per società di consulenza finanziaria <i>operative</i>).</p> <p>La precisazione che si richiede di inserire realizzerebbe altresì un allineamento con la disciplina dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, per i quali la nuova formulazione dell'art. 156 in consultazione – prevedendo che i medesimi consulenti sono tenuti all'aggiornamento professionale secondo le procedure adottate dall'intermediario per conto del quale operano – limita l'applicabilità dell'obbligo in capo ai soli iscritti con mandato.</p> <p>La modifica proposta al comma <i>4-bis</i> è volta a chiarire che tutte le procedure, comprese quelle in tema di aggiornamento professionale, sono sottoposte all'applicazione dell'art. 178 sull'obbligo di tenuta delle registrazioni e alle ulteriori disposizioni definite dall'Organismo ai sensi del comma 6 della citata disposizione. Si evidenzia altresì che la formulazione proposta in consultazione, considerato il richiamo al comma in commento contenuto nel successivo comma 5, ingenera il dubbio che le procedure sull'aggiornamento professionale debbano essere</p>
---	---	---

<p>5. L'Organismo vigila sul rispetto del dovere di aggiornamento professionale richiedendo la trasmissione, <b>anche</b> periodica, della copia <del>degli attestati rilasciati all'esito dei corsi di formazione</del> <b>della documentazione prevista al comma 4-bis.</b></p> <p>(...)</p>	<p>5. L'Organismo vigila sul rispetto del dovere di aggiornamento professionale richiedendo la trasmissione, anche periodica, della copia della documentazione <b>relativa all'effettivo adempimento dell'obbligo di aggiornamento professionale</b> <del>prevista al comma 4 bis.</del></p> <p><b>6. L'Organismo può dettare disposizioni ulteriori sulle modalità e i termini per l'adempimento dell'obbligo di aggiornamento professionale.</b></p>	<p>trasmesse all'Organismo con cadenza periodica e non solo ove intervenga una modifica delle stesse. L'accoglimento della proposta di modifica, consente di chiarire che oggetto della trasmissione periodica dovrà essere solo la documentazione attinente all'effettivo svolgimento dell'aggiornamento professionale.</p> <p>La modifica proposta al comma 5 è volta a ribadire che i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria non dovranno trasmettere periodicamente le procedure, trasmissione necessaria solo in caso di variazione (rif. art. 153 RI).</p> <p>Pur condividendo la tecnica regolamentare <i>principle-based</i> che attribuisce autonomia organizzativa al mercato, si chiede l'introduzione di un nuovo comma 6 che, analogamente a quanto già previsto in tema di registrazioni (art. 178, comma 6) conferisca un potere dispositivo all'Organismo per l'adozione di prescrizione di maggiore dettaglio in considerazione delle specifiche esigenze che potrebbero essere manifestate dal settore.</p>
--	--	--